ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE IN ALBANIA ED ISTITUZIONE DI TRE NUOVI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

Art. 6

Composizione del Collegio giudicante

Il Tribunale militare giudica con l'intervento:

1° del presidente;

2° di un giudice relatore designato dal presidente;

3° di tre ufficiali giudici, di cui uno almeno ufficiale superiore, designati dal presidente fra quelli appartenenti al Tribunale.

Versione in vigore dal 20 luglio 1940, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali
Estremi	Legge 14 giugno 1940, n. 863
Titolo	Secondo — Disposizioni concernenti il Tribunale di Albania
Capo	II — Costituzione e composizione del Tribunale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-giudiziario-militare-in-albania-ed-istituzione-di-tre/art-6-composizione-del-collegio-giudicante/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it